



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 147 del 13/11/2024

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2025

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di Novembre alle ore 18:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Moris Cadei la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca. Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	CADEI MORIS	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	GIRAUDINI GIANMARIA	X	
<u>3</u>	Assessore	MINO STEFANO PIETRO		X
<u>4</u>	Assessore	ABATTI SILVIA	X	
<u>5</u>	Assessore	REBOLDI MONICA	X	
<u>6</u>	Assessore	COLOSIO STEFANO	X	

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI - ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2021 è stato istituito e approvato il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” (Canone Unico Patrimoniale);
- con deliberazione di Giunta n. 158 del 13.11.2023 sono stati approvati tariffe e coefficienti moltiplicatori per l’applicazione del CUP per l’anno 2024;

VISTO:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
- la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 817, della L. n. 160/2019: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
- i commi 826 e 827 dell’articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019, che stabiliscono le tariffe standard del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge, per fascia demografica di appartenenza dei singoli comuni;
- l’articolo 1, comma 831, della Legge n. 160/2019, secondo cui gli importi “*Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete [...] gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82*”;

TENUTO CONTO che il legislatore, con l’articolo 40, comma 5-ter, del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 108/2021, ha introdotto il comma 831-bis dell’articolo 1, della Legge n.160/2019, che così recita: “*Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contribuito, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n.259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82*”;

CONSIDERATO che l'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT nel dicembre 2023 prevede una variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente pari a 0,6%;

PRESO ATTO che la popolazione residente al 31.12.2023 era pari a n. 10.701 abitanti, per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): € 40,00;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): € 0,70;

VERIFICATO che è necessario annualmente procedere all'adeguamento ISTAT per:

- le per le occupazioni permanenti con cavi e condutture ai sensi art. 1 comma 831 legge 160/2019;
- il canone servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 1 comma 831-bis legge 160/2019);

ESAMINATO il prospetto delle tariffe allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante, dal quale si evincono le tariffe del Canone Unico Patrimoniale (CUP)

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone Unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, occupazione di aree e spazi mercatali, a decorrere dal 01 gennaio 2025, come indicate nell'allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi, validamente espressi;

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende qui integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

DI APPROVARE per l'anno 2025 il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che le tariffe sopra indicate sono state individuate in conformità al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con delibera del C.C. n. 8 del 26/02/2021;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente atto, con successiva e separata votazione che ha riportato unanime approvazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 18/08/2000 nr. 267;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente

leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Dott. Moris Cadei

il Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

(atto sottoscritto digitalmente)